

L'INGIURIA E LA DIFFAMAZIONE. UNA BREVE GUIDA PER RICONOSCERLE, PER TUTELARSI E PER NON COMMITTERE "ERRORI DI COMUNICAZIONE" SOPRATTUTTO QUANDO SI SCRIVE SUL WEB

Quando si comunica con altre persone, certe espressioni possono assumere contenuti o modalità che la legge considera offensive in quanto lesive dell'onore e della reputazione.

In questo articolo cerchiamo di capire come riconoscere le condotte offensive, sia per comprendere quali sono gli strumenti di tutela sia per evitare di metterle in atto, magari inconsapevolmente.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. QUALI SONO LE FATTISPECIE MAGGIORMENTE RILEVANTI RIGUARDO ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO?

L'offesa alla persona, sia essa un personaggio noto o un comune cittadino, può declinarsi principalmente in due fattispecie: l'ingiuria e la diffamazione.

La prima, l'ingiuria, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente.

La seconda, la diffamazione, consiste nell'offesa alla reputazione di una persona assente, in presenza di almeno due persone.

La differenza tra le due condotte è la seguente: nell'ingiuria, la persona offesa è presente ed è posta in condizione di difendersi dall'offesa; nella diffamazione, invece, la vittima è assente ed è quindi esposta ad un'offesa dalla quale non potrà difendersi.

Questa fondamentale differenza tra le due fattispecie è sufficiente a chiarire perché la diffamazione è considerata da sempre più grave dell'ingiuria.

2. COSA SI RISCHIA QUANDO SI PROFERISCE UN'INGIURIA?

Originariamente prevista come illecito penale dall'art. 594 c.p., l'ingiuria è stata depenalizzata con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con la conseguenza che le sanzioni per essa previste sono ora unicamente di natura civilistica. L'art. 8 del citato decreto legislativo stabilisce che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

Allo stato attuale, pertanto, il rischio per l'autore di un'in-

giuria consiste nella condanna al risarcimento del danno in sede civile e, a discrezione del giudice, nell'applicazione di una sanzione pecuniaria.


3. COSA SI RISCHIA INVECE QUANDO SI DIFFAMA UNA PERSONA?

A differenza dell'ingiuria, la diffamazione non è un "semplice" illecito civilistico ma è un reato.

Ad esso è quindi ricollegato il rischio di una condanna in sede penale (art. 595 c.p.), oltreché la possibilità di condanna in sede civile per il risarcimento del danno secondo le regole generali in materia di responsabilità da fatto illecito.

4. CHI PUÒ ESSERE OFFESO TRAMITE INGIURIA O DIFFAMAZIONE?

- Persone fisiche, società, associazioni: quanto alla natura della persona offesa, è fuor di dubbio che ciascuna persona fisica, in quanto titolare di un onore e di una reputazione personali, sia suscettibile di ricevere un'offesa e di risentirne nella sfera personale, sociale, professionale, familiare e, più in generale, in ogni ambito della vita



in cui ciascun individuo si sia "fatto una reputazione".

Come spiegato dalla Cassazione, anche le società e le associazioni possono essere titolari di una particolare reputazione e quindi essere considerate vittime di condotte ingiuriose o diffamatorie. Per i lettori che volessero approfondire la questione, si veda la sentenza n. 16612 del 2017 della Cassazione penale.

- L'offeso dev'essere identificato o identificabile: solo persone adeguatamente identificate o identificabili quando offese, possono essere lese nella loro reputazione. Per esempio, un conto è dare dello "scribacchino mestierante" allo storico e saggista Tizio, noto docente universitario; ben altro è dire che il romanzo rosa è un genere da "scribacchini mestieranti". È evidente che il primo commento ha una portata offensiva, in quanto rivolto proprio a Tizio, che peraltro fa lo scrittore di professione; il secondo commento è invece riconducibile ad una polemica, seppur poco "educata".

- Siti e pagine web: sotto il profilo passivo, con specifico riferimento al mondo del web, nel quale ormai si

concentrano maggiormente le condotte lesive della reputazione, nulla è stabilito dalla legge o dalla giurisprudenza con riferimento all'ipotesi che una pagina web possa considerarsi vittima di un'offesa; ritengo pertanto, alla stregua della giurisprudenza in tema di soggetto passivo di un'offesa (i più interessati considerino la sentenza n. 48058/2019 della Cassazione penale), che una pagina non possa essere di per sé vittima di un'offesa. Ciò non esclude, sotto il profilo attivo, che i contenuti della bacheca di un profilo social, intesa quale semplice veicolo di informazioni, possano tradursi in un'offesa alla reputazione di un determinato soggetto.

5. COME COMPORTARSI QUANDO SI RICEVE UN'OFFESA ON-LINE?

La condotta della persona offesa può essere determinante ai fini della qualificazione dell'illecito come ingiuria o come diffamazione.

La differenza tra le due fattispecie è importante non solo - come si è detto - per la diversa gravità dei possibili risvolti in capo all'autore, ma anche perché la natura penale della diffamazione potrebbe consentire di otte-

nere qualche vantaggio investigativo nel caso in cui si debba identificare l'autore che abbia proferito un'offesa senza rivelare la sua vera identità perché rappresentato sul web tramite, ad esempio, uno pseudonimo.

Essendo stata l'ingiuria depenalizzata, infatti, solo la querela per diffamazione potrà far scattare i poteri di indagine tipici dell'azione di polizia e necessari per individuare l'identità dell'autore.

Affinché si possa realizzare più credibilmente un'ipotesi di diffamazione, è consigliabile che la vittima non replichi alle invettive provenienti dal web né ad alcun altro messaggio (anche non necessariamente offensivo) pervenuto nelle ore immediatamente successive alla ricezione dell'offesa. Così facendo, la vittima potrà risultare assente e, quindi, impossibilitata a replicare all'offesa: quest'ultima si tradurrà pertanto nel più grave reato di diffamazione (aggravata in quanto a mezzo stampa) anziché nell'ingiuria che, come abbiamo già detto, è stata depenalizzata.

6. ENTRO QUANTO TEMPO SI DEVE SPORGERE QUERELA PER DIFFAMAZIONE?

Ai sensi dell'art. 124 c.p. «Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato», ossia dalla notizia dell'offesa.

7. IL SOGGETTO PASSIVO DI UN'OFFESA (SIA QUESTA INGIURIA O DIFFAMAZIONE) POTRÀ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI?

Il danno (inteso come conseguenza di un illecito) è sempre risarcibile, sia come danno patrimoniale sia come danno non patrimoniale (ad esempio il danno morale, a patto che sia effettivamente sussistente ed adeguatamente provato).

Sulla necessità di prova del danno, la

giurisprudenza è estremamente consolidata nel ritenere che «*la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)*» (Cassazione Civile, S. Sezioni Unite n. 18356/2009).

8. QUALI SONO GLI IMPORTI DEL RISARCIMENTO PER I DANNI DA INGIURIA O DIFFAMAZIONE?

Con riferimento all'ingiuria, per effetto del Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, non sono più previste, come si è detto, sanzioni penali, ma è possibile richiedere un risarcimento per il danno non patrimoniale subito in sede civile, basandosi sull'articolo 2043 del c.c., che prevede il risarcimento per fatto illecito.

L'importo del risarcimento, è stabilito discrezionalmente dal giudice anche e soprattutto in base alle risultanze processuali; in particolare, il giudicante terrà conto delle circostanze del fatto, della gravità dell'offesa e dell'intensità del dolo.

Il Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 stabilisce inoltre che il giudice, qualora accolga la domanda di risarcimento, decide sull'applicazione di una sanzione civile pecuniaria da € 100,00 a € 8.000,00 oppure da € 200,00 a € 12.000,00 nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

Nel caso della diffamazione, ferma restando la necessità di provare il danno concretamente subito, un valido criterio di quantificazione è offerto, nel caso di danno da diffamazione con mezzi di comunicazione di massa (dunque anche internet), dalle apposite Tabelle pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Le Tabelle di Milano (d'ora in poi anche "le Tabelle"), forniscono parametri orientativi per la quantificazione del danno non patrimoniale da diffamazione.

Esse classificano il risarcimento da diffamazione in base alla gravità:

- tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.175,00 a euro 11.750,00;
- modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.750,00 a euro 23.498,00;
- media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 a euro 35.247,00;
- eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore a euro 58.745,00.

Ai fini della valutazione della gravità, le Tabelle contemplano i seguenti specifici parametri:

- notorietà del diffamante,
- carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato,



- natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta);
 - condotte reiterate, campagne stampa;
 - collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmmissione televisiva o radiofonica;
 - intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale);
 - mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca "territorio" di vita e relazione del danneggiato);
 - risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente);
 - natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno,
 - reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale);
 - limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome);
 - ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
 - rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
 - pubblicazione della sentenza.
- Le Tabelle non sono una fonte di legge vincolante per i giudici, ma la Cassazione ha riconosciuto l'utilità delle stesse come strumento per uniformare la liquidazione del danno (Cass. Civ. 18217/2023).

Riproduzione riservata © Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo